

Delitto Matei, il ricorso fa a pezzi la sentenza

Tempesta emotiva, il sostituto pg: «Illogica e contraddittoria, presenta aspetti di violazione della legge»

Una sentenza «illogica, carente nelle motivazioni e contraddittoria» al punto che finisce per presentare «aspetti di violazione della legge penale». Sono durissimi i motivi di ricorso per Cassazione della Procura generale contro l'ormai famosa sentenza della Corte d'Appello che ha dimezzato (da 30 a 16 anni) la pena al femminicida di Olga Matei, strangolata a Riccione nel 2016 dall'uomo con cui aveva una relazione da appena un mese. Quella della «soverchiante tempesta emotiva e passionale» che insieme alla confessione dell'imputato, utile secondo la sentenza a definire il movente, e a un tentativo di risarcimento delle parti offese, ha determinato il collegio presieduto da Orazio Pescatore a concedere a Michele Castaldo le attenuanti ritenute equivalenti all'aggravante d'aver ucciso per gelosia, dunque per motivi abietti e futili. Ebbene, il provvedimento depositato dal sostituto procu-

La vicenda

● La Corte d'appello di Bologna ha dimezzato la pena all'omicida reo confesso di Olga Matei citando nelle attenuanti il suo vissuto che gli aveva causato una «tempesta emotiva»

● La sentenza ha destato scalpore provocando fiumi di proteste. Il pg ha fatto ricorso in Cassazione



Presidio La protesta delle donne davanti alla Corte d'appello

alla cartomante cui si era rivolto temendo erroneamente che Olga avesse un'altra relazione: «A queste chiare indicazioni sull'assenza di moventi diversi da quello di un malinteso senso di possesso ("se non mia, di nessun altro") — si legge nel ricorso — l'imputato faceva seguito lasciando una lettera alla figlia nella quale affermava di aver ucciso una donna che amava alla follia, ribadendo la casuale della gelosia».

Circostanze, rileva l'atto, che «rendevano pressoché certa la contestazione dell'aggravante da parte di un pm mediamente accorto». Un dato «ignorato» dalla sentenza, «come se solo la confessione avrebbe permesso» quella naturale conseguenza. Non meno dure le considerazioni sul vissuto dell'imputato, sui pregressi ricoveri e tentativi di suicidio, e su uno stato d'animo che in preda a una «tempesta emotiva» l'avrebbe spinto all'omicidio. La Procura generale ritiene in

sostanza che i colleghi abbiano travisato la stessa perizia su cui hanno fondato parte delle attenuanti. Da questa, scrivono, «emerge che le pregresse infelici esperienze di vita dell'imputato di cui parla la Corte non stanno al di fuori delle normali negative esperienze che ciascun essere umano si trova ad affrontare». Non solo, ma la Corte ha ignorato il ruolo dell'alcol «come elemento decisamente influente sulla tempesta emotiva».

La conclusione è tranchant: «Per concedere le generiche occorrono specifiche ragioni personali, sociali o familiari, non bastano ordinarie esperienze di vita per quanto negative». Poche parole per il risarcimento, rimasto «una dichiarazione d'intenti» e dunque travisato dalla Corte, e il tentativo di suicidio, «teatrale e insignificante». C'è poi un altro decisivo rilievo, l'aver valutato la gelosia e le sue conseguenze da un lato come aggravante e dal-

l'altro a fondamento della attenuante. Mentre, sottolinea Giovagnoli, la tempesta emotiva, «altro non è se non la proiezione immediata della gelosia, al massimo grado, che ha scatenato il gesto omicida». E, dunque, nient'altro che un'aggravante. «Balza evidente — scrive il sostituto pg — non solo la violazione dei criteri per concedere le attenuanti generiche, ma anche della regola che vieta l'attribuzione di efficacia diminuenti agli stati emotivi e passionali». La sottolineatura è il cuore del ricorso: «L'applicazione non dovuta ed erronea delle attenuanti per la tempesta emotiva e passionale ha, nei fatti, aperto una strada impropria e erronea, a un risultato (lo sconto di pena, ndr) che, sul piano della seminfermità mentale, non si sarebbe potuto raggiungere, atteso il giudizio di piena capacità di intendere e volere espresso dalla perizia».

Gianluca Rotondi

© RIPRODUZIONE RISERVATA